



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Piano Nazionale di Recupero e Resilienza - PNRR**  
**Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1**  
**Sub investimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”**  
**CUP: G61B21009850006**

**Quadro delle casistiche previste e dei requisiti di legittimazione del ricorso alle varianti, limiti percentuali e di importo, adempimenti di comunicazione e pubblicità, ruoli e responsabilità del RUP e del DL**

REV 0

**Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - art. 106 D.Lgs 50/2016**

N	Fattispecie	Limiti di applicabilità	Descrizione	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	<b>Art. 106 comma 1 lettera a)</b>		Modifiche previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, che non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. <i>Vedasi anche previsioni di cui all'art. 29 D.L. 4/2022 per obbligo inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi, nel periodo previsto dallo stesso D.L.</i>	Art. 106 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016 - Art. 29 D.L. 4/2022
2	<b>Art. 106 comma 1 lettera b)</b>	50%	Lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale resi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari (aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale)	Art. 106 comma 1 lettera b ), commi 5, 7 e 8 D.Lgs. 50/2016
3	<b>Art. 106 comma 1 lettera c) Varianti in corso d'opera</b>	50%	Ove siano verificate le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, inclusa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari (aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale). <i>Tra le circostanze di cui sopra sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. In tali casi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. (art. 7 L. 79/2022)</i>	Art. 106 comma 1 lettera c ), commi 5, 7 e 14 D.Lgs. 50/2016 - art. 7, commi 2-ter e 2-quater L. 79/2022 - Art. 8 comma 1 Decreto MIT n.49/2018

4	Art. 106 comma 1 lettera d)		Se un nuovo contraente sostituisce l'originario aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze: 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.	Art. 106 comma 1 lettera d ) D.Lgs. 50/2016	
5	Art. 106 comma 1 lettera e)	Stabiliti nei documenti di gara	Modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del Codice. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.	Art. 106 comma 1 lettera e ) e comma 4 D.Lgs. 50/2016	
6	Art. 106 comma 2	10% per servizi e forniture 15% per lavori	Oltre a quanto previsto al comma 1 dell'art. 106, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. <i>Errore progettuale - Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni. Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.</i>	Art. 106 comma 2 e commi 8 e 10D.Lgs. 50/2016	
	Quinto d'obbligo	<1/5	La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.	Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.	Art. 106 comma 12 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 + Art. 8 comma 4 Decreto MIT n.49/2018
	Varianti non sostanziali		Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (diversi da quelli inizialmente selezionati) o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).	Art. 106 comma 4 D.Lgs. 50/2016	
	Proroga		La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante	Art. 106 comma 11 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50	

ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ			NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale:	Gazzetta Ufficiale Unione Europea	Importo contrattuale sopra soglia art. 35	Art. 106 comma 5 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50
	Gazzetta Ufficiale (per la Sicilia GURS)	Importo contrattuale sotto soglia art. 35	
La stazione appaltante comunica all'ANAC, entro 30 giorni, le modifiche al contratto di cui al co. 1, lett. b) e al co. 2			Art. 106 comma 8 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50
<p><b>Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera</b> dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, <b>nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto</b> relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.</p> <p><b>Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto</b>, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.</p>			Art. 106 comma 14 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50
RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL RUP E DEL DL			NORMATIVA DI RIFERIMENTO
R.U.P.	<p>Autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui dipende. Cura la comunicazione all'ANAC e/o all'Osservatorio ai sensi dell'art. 106 comma 14 del Codice.</p> <p>Nei casi di modifica di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, sulla scorta della descrizione del D.L. accerta la non imputabilità alla stazione appaltante, la non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e le ragioni per cui si rende necessaria la variazione.</p> <p>Autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all'art. 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti;</p> <p>Approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico. Ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del D.M. 49/2018, propone in questi casi alla stazione appaltante l'approvazione dei nuovi prezzi.</p>	Art. 106 comma 1 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 + Art. 8 Decreto MIT n.49/2018 (Per servizi e forniture vedasi art. 22 Decreto MIT n.49/2018) Linee Guida ANAC n. 3	
Direttore dei Lavori	<p>Fornisce all'RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 106 del codice.</p> <p>Nei casi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.</p> <p>Propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice.</p> <p>Risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.</p> <p>Fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso di eventuali modifiche non disposte dallo stesso DL</p> <p>Può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente</p>	Art. 106 comma 1 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 + Art. 8 Decreto MIT n.49/2018 (Per servizi e forniture vedasi art. 22 Decreto MIT n.49/2018)	